

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impciati, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6;
- AMMENDA DI €5.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI CONTESTATI (ORA ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S.) (NOTA N. 10968/587PF13-14 AM/MA DEL 25.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pieroni Ermanno, riduce la sanzione inibitoria al presofferto. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo

2. RICORSO SIG. DI PRISCO LUIGI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1, DELL'ART. 3 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT'ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

3. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 E DELL'ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL'ART. 1BIS COMMA 1, DELL'ART. 3 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT'ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

La C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, visti gli atti e sentite le parti, ritenuto necessario ai fini del decidere accertare la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, dispone che la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, produca copia della notifica dell'avviso di fissazione udienza del 16.7.2015.

Sospende, nelle more, il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado di cui all'art. 34 bis comma 2 C.G.S..

4. RICORSO SIG. FARINELLI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER 6 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 9523/411 PF14-15/AA/MG DEL 23.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso sopra proposto dal sig. Farinelli Giuliano, annulla la decisione impugnata e visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., rinvia al Giudice di primo grado per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SIG. INDELICATO MARIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. ED ALL'ART. 4 COMMI 1, 2 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15/TFT del 04.08.2015)

La C.F.A. vista la produzione documentale effettuata con il ricorso in relazione ai 12 certificati medici, manda alla Procura Federale di verificare l'effettiva spedizione e/o ricevimento di dette certificazioni alla Delegazione Provinciale di Catania ed in quale data e alla parte reclamante di farsi parte diligente per documentare l'avvenuta spedizione.

Sospende, nelle more, l'esecutività della sanzione inflitta nonché il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado di cui all'art. 34 bis comma 2 C.G.S.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO CALC. MAMMOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS E 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Mammola Roberto, riduce la sanzione inflitta a mesi 10 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALC. DI MATTIA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Mattia Antonio lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 10 settembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio